

91.053

**Messaggio
concernente la ratifica dell'emendamento
del 29 giugno 1990 al Protocollo di Montreal
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

del 16 settembre 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'emendamento del 29 giugno 1990 al protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (protocollo che completa la Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d'ozono).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 settembre 1991

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Messaggio

- 1** **Parte generale**
- 11** **Situazione iniziale**
- 111** **Aspetti scientifici**

Il 16 settembre 1987 a Montreal (Canada) la Comunità internazionale ha deciso, mediante l'approvazione di un protocollo sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, di limitare progressivamente fino al 50 per cento entro l'anno 2000 l'impiego di alcuni fluorocloroidrocarburi (CFC) e di stabilizzare l'impiego di aloni. Nonostante la Svizzera reputi tale accordo insufficiente sia per quanto attiene alle sostanze prese in considerazione sia riguardo le limitazioni decise, essa ha firmato il protocollo e lo ha ratificato alla fine del 1988 (RS 0.814.021). Da allora, tutti gli Stati interessati hanno riconosciuto che il testo dell'accordo non è sufficiente per assicurare la protezione dello strato d'ozono. Le attuali conoscenze scientifiche permettono di dimostrare che i CFC, gli aloni e altre sostanze simili riducono lo strato d'ozono che protegge il globo terrestre e sono in particolare responsabili della fenditura nell'ozonosfera (il cosiddetto «buco d'ozono») apertasi sopra l'Antartide. Inoltre, tali sostanze contribuiscono in maniera determinante al surriscaldamento globale dell'atmosfera («effetto serra»). Gli Stati Parte si sono dunque riuniti a Londra nel giugno 1990 al fine di sottoporre il protocollo del 1987 ad una fondamentale revisione suscettibile di proibire totalmente ed entro precisi termini la produzione e il consumo delle sostanze summenzionate.

112 **Situazione in Svizzera**

Il 14 agosto 1991 il Consiglio federale ha deciso una modificazione dell'ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente (RS 814.013; RU 1991 1981), che proibisce ampiamente le sostanze responsabili della riduzione dello strato d'ozono. Un programma scaglionato in differenti fasi permetterà di limitare severamente tali sostanze a partire dal 1° gennaio 1992 e di eliminarle integralmente entro il 1995. Per quanto concerne l'impiego di CFC, che nel 1986 ammontava ad oltre 8000 tonnellate, le nuove prescrizioni prevedono di ridurlo entro il 1992 a 1500 tonnellate e di portarlo entro il 1995 a qualche centinaia di tonnellate. Ciò corrisponderà ad una riduzione del 95 per cento. Entro la fine del decennio si prevede di rinunciare completamente anche alle quantità rimanenti, tutt'ora necessarie per la manutenzione degli impianti esistenti. L'importazione di aloni sarà proibita alla fine del 1991 (riduzione del 100%). Il consumo del tricloroetano (6000 tonnellate nel 1986), peraltro meno pericoloso per lo strato di ozono, sarà pure proibito entro fine secolo, e già ridotto a meno di 1000 tonnellate entro il 1995. Per quanto concerne i CFC parzialmente alogenati (HCFC), il cui consumo ammontava a circa 1000 tonnellate nel 1990, a decorrere dal 2000 saranno ancora utilizzati eventualmente nell'ambito della tecnica di raffreddamento e di climatizzazione, in proporzioni di circa 500 tonnellate all'anno.

Questo insieme di misure decise dal Consiglio federale permetterà alla Svizzera di soddisfare ancor prima dei termini fissati le esigenze del protocollo di Montreal emendato a Londra. Il nostro Paese si situa pertanto all'avanguardia nella lotta contro il decremento della fascia d'ozono.

12 Svolgimento dei negoziati

Dopo due settimane di intensi negoziati a Londra i 60 Stati Parte e circa 40 altri Stati intenzionati ad aderire hanno convenuto di un nuovo testo del Protocollo e di una serie di misure collaterali. Il Protocollo riveduto entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato da 20 Stati Parte, ma al più presto il 1° gennaio 1992.

Il nuovo testo comprende un programma di riduzione progressiva della produzione e del consumo su scala industriale della maggior parte delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I CFC, gli aloni e il tetracloruro di carbonio saranno così eliminati entro fine secolo, e il 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) entro il 2005. Per quanto concerne gli HCFC, meno pericolosi, la conferenza di Londra ha adottato una risoluzione secondo cui sarà consentito ricorrere a tali sostanze soltanto a titolo provvisorio e qualora non esistesse altra alternativa. Sia il protocollo che la risoluzione autorizzano esplicitamente gli Stati Parte a raccomandare o adottare a livello interno provvedimenti più radicali.

L'accordo raggiunto circa la revisione del Protocollo del 1987 è indissociabile dall'intesa sull'aiuto ai Paesi in sviluppo, sotto forma di trasferimento di tecnologia, istruzione e aiuti finanziari. Soltanto in questo modo è stato possibile ottenere la partecipazione dei Paesi in sviluppo alla soluzione di un problema ecologico globale provocato dai Paesi industrializzati. Inoltre, i Paesi in sviluppo dispongono di un periodo di dieci anni a decorrere dalla loro adesione al Protocollo prima di essere tenuti a rispettare le regole previste.

Al termine dei negoziati, l'India e la Repubblica popolare cinese, due Stati il cui potenziale industriale è sufficientemente importante da poter rendere inefficienti le limitazioni nei Paesi industrializzati, hanno chiaramente espresso la loro intenzione di aderire al Protocollo. Nel frattempo, la Cina lo ha ratificato.

Nell'ottica di un'ulteriore sviluppo degli sforzi promossi dal protocollo di Montreal, si prevedono ulteriori emendamenti, in ogni caso di portata più contenuta. Essi non dovrebbero presentare notevoli difficoltà per la Svizzera, dal momento che la nostra legislazione nazionale in materia è già attualmente più severa.

2 Parte speciale

21 Contenuto delle disposizioni emendate

Gli articoli 2A e 2B prevedono la totale proibizione entro l'anno 2000 delle sostanze già prese in considerazione dal Protocollo (5 fluorocloroidrocarburi, 3 aloni).

Il precedente disciplinamento previsto dall'articolo 2 comprendeva soltanto la diminuzione del 50 per cento dei CFC entro l'anno 1999 come pure un blocco della produzione e del consumo degli aloni al livello del 1986.

Gli articoli 2C-2E disciplinano la riduzione e la proibizione di 12 ulteriori sostanze (cf. allegato B del Protocollo emendato). Si tratta in particolare di tutti i CFC non presi in considerazione precedentemente come pure del tetracloruro di carbonio e del 1,1,1-tricloroetano.

L'articolo 4 inasprisce le precedenti disposizioni concernenti gli scambi commerciali con Stati che non sono Parti contraenti. Il nuovo testo precisa esplicitamente che l'esportazione delle sostanze contemplate dal protocollo verso Stati che non sono Parti contraenti è non soltanto proibita ai Paesi in sviluppo ma anche a quelli industrializzati. Per «Stato che non è Parte contraente» si deve intendere (articolo 4, paragrafo 9, del protocollo emendato) uno Stato «che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.» Le nuove sostanze prese in considerazione rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 4.

L'articolo 5 subordina l'obbligo per i Paesi in sviluppo di applicare i provvedimenti previsti dall'articolo 2, alla fornitura di aiuto tecnico e finanziario da parte dei Paesi industrializzati (le cui modalità sono precisate negli articoli 10 e 10A).

L'articolo 7 estende alle nuove sostanze prese in considerazione l'obbligo per gli Stati parte di annunciare alla Segreteria i dati statistici relativi alla loro produzione, importazione e esportazione. Secondo il paragrafo 2, essi sono ugualmente tenuti a fornire dati sui fluorocloridrocaburi parzialmente alogenati (HCFC) figuranti nell'allegato C del protocollo emendato.

L'articolo 10 prevede la creazione di un meccanismo per il finanziamento sotto forma di fondo multilaterale destinato a fornire ai Paesi in sviluppo i mezzi tecnici e finanziari necessari per raggiungere gli obiettivi fissati dal protocollo.

Il fondo sarà sovvenzionato dai contributi volontari versati dai Paesi industrializzati in base alla chiave di ripartizione dell'ONU. In attesa dell'entrata in vigore dell'articolo 10, le Parti contraenti hanno deciso di creare per gli anni 1991-1993 un fondo provvisorio di 160 milioni di dollari USA; con l'adesione dell'India e della Cina tale fondo raggiungerà i 240 milioni di dollari (40 milioni di dollari in più per ciascuno di questi due Paesi). Detti contributi s'aggiungeranno all'aiuto allo sviluppo già esistente e serviranno per esempio a sostenere finanziariamente determinate imprese nella fase di transizione a nuovi processi produttivi funzionanti senza sostanze pericolose per lo strato d'ozono. Essi permetteranno inoltre di finanziare specifici progetti di sviluppo che in virtù della proibizione dei CFC necessitano d'ingenti investimenti.

Il giudizioso impiego dei mezzi finanziari sarà assicurato da un comitato esecutivo composto da 7 rappresentanti dei Paesi industrializzati e da 7 rappresentanti dei Paesi in sviluppo. Il comitato sarà assistito dalla Banca mondiale come pure dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

L'articolo 10A impegna i Paesi industrializzati ad effettuare trasferimenti di tecnologia verso i Paesi in sviluppo nell'ambito della cooperazione prevista dall'articolo 10.

3 **Conseguenze**

La Svizzera è in grado di soddisfare le esigenze poste dal protocollo emendato anche prima dei termini fissati.

Il contributo finanziario della Svizzera al fondo internazionale per l'ozono ammonta dapprima a circa 1,5 milioni di franchi all'anno, per gli anni 1991-1993, e dovrebbe essere del medesimo ordine di grandezza per gli anni successivi. I crediti corrispondenti figurano nel preventivo 1991 e 1992 e, per gli anni 1993 a 1995, sono stati iscritti nel piano finanziario dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sotto la rubrica n. 0.310.3600.503 («Fondi multilaterali per l'ambiente»). Gli impegni finanziari sono coperti dal credito quadro di 300 milioni di franchi per il finanziamento nei Paesi in sviluppo di programmi e progetti in favore della tutela ambientale globale (FF 1991 I 1098).

4 **Programma di legislatura**

Il disegno che vi sottoponiamo comprende un'estensione del protocollo di Montreal che è già menzionato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, allegato 2).

5 **Rapporti con il diritto europeo**

La Comunità europea è Parte contraente del protocollo di Montreal e ha firmato l'emendamento di Londra.

Per quanto concerne i CFC e gli aloni, nell'ambito dei negoziati sullo Spazio economico europeo è stata accordata alla Svizzera una deroga di durata illimitata che le permetterà di mantenere in vigore la sua legislazione più severa in materia, anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo sullo SEE.

6 **Costituzionalità e legalità**

Anche se il testo adottato a Londra non costituisce che un emendamento al protocollo di Montreal, già ratificato, le modifiche che esso apporta sono di una tal portata da necessitare pure l'approvazione del Parlamento, come se si trattasse di un nuovo accordo. Visto che i nuovi disciplinamenti concernono la riduzione della produzione e del consumo delle sostanze che riducono lo strato d'ozono, essi non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 39 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (delega delle competenze). La ratifica si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che attribuisce alla Confederazione il diritto di stipulare accordi con altri Stati. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 Cost. Anche nella versione emendata il Protocollo può essere denunciato e non comporta né l'adesione ad un'organizzazione internazionale né l'unificazione multilaterale del diritto. Pertanto, il decreto federale d'approvazione non sottostà al referendum facoltativo sui trattati internazionali ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 Cost.

**Decreto federale
concernente l'emendamento del 29 giugno 1990
al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1991¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'emendamento del 29 giugno 1990 al Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum facoltativo.

4503

Sulla base delle valutazioni effettuate conformemente all'articolo 6 del Protocollo, in occasione della seconda sessione le Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono decidono di adottare i seguenti emendamenti e riduzioni della produzione e del consumo delle sostanze controllate figuranti nell'Allegato A, avendo convenuto che:

- a) L'espressione «il presente articolo» figurante nell'articolo 2 e l'espressione «articolo 2» nell'insieme del testo del Protocollo saranno interpretate come riferentesi agli articoli 2, 2A e 2B;
- b) Nell'insieme del testo del Protocollo l'espressione «paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2» saranno interpretate come riferentesi agli articoli 2A e 2B;
- c) L'espressione «paragrafi 1, 3 e 4» che figura nel testo del paragrafo 5 dell'articolo 2 sarà interpretata come riferentesi all'articolo 2A.

A. Articolo 2A CFC

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 del Protocollo diventa il paragrafo 1 dell'articolo 2A che è intitolato: «Articolo 2A: CFC». I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2 sono sostituiti dai paragrafi seguenti che saranno numerati paragrafi 2 a 6 dell'articolo 2A:

2. Nel periodo di tempo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992 ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo e di produzione di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A non ecceda 150 per cento del suo livello calcolato di produzione e di consumo di tali sostanze nel 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il periodo di disciplinamento di dodici mesi per tali sostanze sarà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 1995, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A non ecceda annualmente il 50 per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ogni Parte contraente che produce una o più di tali sostanze provvede, durante i medesimi periodi, affinché il suo livello calcolato di produzione di tali sostanze non ecceda annualmente il 50 per cento del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare i fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può ec-

¹⁾ Dal testo originale francese.

cedere detto limite al massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione nel 1986.

4. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 1997, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A non ecceda annualmente il 15 per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ogni Parte che produce una o più di tali sostanze provvede, durante i medesimi periodi, affinché il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non ecceda annualmente il 15 per cento del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può eccedere tale limite al massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione nel 1986.
5. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2000, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A sia ridotto a zero. Ogni Parte che produce una o più di tali sostanze provvede, durante i medesimi periodi, affinché il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può eccedere tale limite al massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1986.
6. Nel 1992 le Parti contraenti esamineranno la situazione onde accelerare le misure di riduzione previste nello scadenziario.

B. Articolo 2B Aloni

I seguenti paragrafi sostituiscono quali paragrafi 1-4 dell'articolo 2B il paragrafo 2 dell'articolo 2 del Protocollo:

Articolo 2B Aloni

1. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 1992 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A non ecceda il suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze provvede affinché, durante i medesimi periodi, il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non ecceda il suo livello di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare le esigenze interne fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello di produzione può superare questo limite al massimo del 10% del suo livello calcolato di produzione del 1986.

2. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 1995, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A non eccedano annualmente il 50 per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze provvede, durante i medesimi periodi, affinché il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non ecceda annualmente il 50 per cento del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può eccedere questo limite al massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1986. Le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno, salvo che le Parti decidano di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per soddisfare le loro esigenze per impieghi essenziali, per i quali non sussiste soluzione alternativa soddisfacente.
3. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2000, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze provvede affinché, durante i medesimi periodi, il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può eccedere questo limite al massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno, salvo che le Parti decidano di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per soddisfare le loro esigenze per impieghi essenziali, per i quali non sussiste soluzione alternativa soddisfacente.
4. Entro il 1° gennaio 1993 le Parti adotteranno una decisione che determina, se necessario, gli impieghi essenziali ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tale decisione sarà riesaminata dalle Parti in occasione delle loro ulteriori riunioni.

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Traduzione¹⁾

Articolo 1 Emendamento

A. Preambolo

1. Sostituire al sesto paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:

decise a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali globali delle sostanze che lo riducono, con l'obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei Paesi in via di sviluppo,

2. Sostituire al settimo paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:

riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l'accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l'importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una differenza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi,

3. Sostituire al nono paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:

considerando che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo,

B. Articolo 1 Definizioni

1. Sostituire all'articolo 1 paragrafo 4 del protocollo il testo seguente:

5. Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell'allegato A o nell'allegato B al presente protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non

¹⁾ Dal testo originale francese.

si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di tale sostanza.

2. Sostituire all'articolo 1 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:

5. Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione».

3. Aggiungere il paragrafo seguente all'articolo 1 del protocollo:

9. Per «sostanza di transizione», si intende una sostanza figurante nell'allegato C al presente protocollo, sia isolata che in miscela. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne eventuali difformi indicazioni dell'allegato C, ma esclude qualsiasi sostanza di transizione o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di tale sostanza.

C. Articolo 2 paragrafo 5

Sostituire all'articolo 2 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:

5. Qualsiasi Parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia Parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2A a 2E, purché i livelli totali calcolati di produzione delle Parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle Parti contraenti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso.

D. Articolo 2 paragrafo 6

Inserire, all'articolo 2 paragrafo 6, dopo le parole «sostanze controllate», quando appaiono per la prima volta, le parole seguenti:

Allegato A o Allegato B

E. Articolo 2 paragrafo 8 a

Inserire, nell'articolo 2 paragrafo 8 a del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

e gli articoli che vanno da 1A a 2E

F. Articolo 2 paragrafo 9 a i)

Inserire, all'articolo 2 paragrafo 9 a i) del protocollo, dopo «l'Allegato A», le parole seguenti:

e/o l'Allegato B

G. Articolo 2 paragrafo 9 a ii)

Cancellare, all'articolo 2 paragrafo 9 a ii) del protocollo, le parole seguenti:
dai livelli del 1986

H. Articolo 2 paragrafo 9 c)

Cancellare, all'articolo 2 paragrafo 9 c del protocollo, le parole seguenti:

che rappresentino almeno il 50 per cento del consumo totale delle sostanze controllate delle Parti contraenti

e sostituirle con:

che rappresentino la maggioranza delle Parti contraenti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle Parti contraenti non contemplate in detto articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti.

I. Articolo 2 paragrafo 10 b)

Il paragrafo 10 b dell'articolo 2 del protocollo è cancellato e il paragrafo 10 a dello stesso articolo diventa il paragrafo 10.

J. Articolo 2 paragrafo 11)

Inserire, all'articolo 2 paragrafo 11 del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

e gli articoli che vanno da 2A a 2E

K. Articolo 2 C Altri CFC interamente alogenati

Inserire nel protocollo, come articolo 2C, i paragrafi seguenti:

Articolo 2C Altri CFC interamente alogenati

1. Ogni Parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1993, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato B non superi, annualmente, l'ottanta per cento del proprio livello di consumo calcolato del 1989. Ogni Parte contraente che produce una o più di tali sostanze fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi, annualmente, l'ottanta per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia,

al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

2. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1997, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato B non superi, annualmente, il quindici per cento del proprio livello di consumo calcolato del 1989. Ogni Parte contraente che produce una o più di tali sostanze fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi, annualmente, il quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

3. Ogni Parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2000, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato B sia ridotto a zero. Ogni Parte contraente che produce una o più di tali sostanze fa sì che per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tali sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

L. *Articolo 2D* Tetracloruro di carbonio

Inserire nel protocollo, come articolo 2D, i paragrafi seguenti:

Articolo 2D Tetracloruro di carbonio

1. Ogni Parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo II dell'allegato B non superi, annualmente, il quindici per cento del proprio livello di consumo calcolato nel 1989. Ogni Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi, annualmente, il quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

2. Ogni Parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2000, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo II dell'allegato B sia ridotto a zero. Ogni Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza sia ridotto a zero. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

M. *Articolo 2E* Tricloroetano 1,1,1 (Cloroformio metile)

Inserire nel protocollo, come articolo 2E, i paragrafi seguenti:

Articolo 2E Tricloroetano 1,1,1 (Cloroformio metile)

1. Ogni Parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1993, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo III dell'allegato B non superi, annualmente, il proprio livello di consumo calcolato del 1989. Ogni Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi, annualmente, il proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

2. Ogni Parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo III dell'allegato B non superi, annualmente, il settanta per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi, annualmente, il settanta per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

3. Ogni Parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2000, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo III dell'allegato B non superi, annualmente, il trenta per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte contraente che produce

tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi, annualmente, il trenta per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

4. Ogni Parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo III dell'allegato B sia ridotto a zero. Ogni Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza sia ridotto a zero. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

5. Le Parti contraenti riesamineranno nel 1992 la possibilità di attuare uno scadenziario in tempi più rapidi di quelli fissati nel presente articolo.

N. *Articolo 3* Calcolo dei livelli delle sostanze controllate

1. Inserire, all'articolo 3 del protocollo, dopo «articoli 2», le parole seguenti:
, da 2A a 2E,
2. Inserire, all'articolo 3 del protocollo, dopo «allegato A», le parole seguenti:
o allegato B

O. *Articolo 4* Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano Parti contraenti al protocollo

1. Sostituire i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 4 con i paragrafi seguenti:
 1. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
 - 1^{bis}. Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente paragrafo, l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
 2. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

2^{bis}. Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

3. Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell'allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

3^{bis}. Entro tre anni dall'entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell'allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

4. Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell'allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

4^{bis}. Entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell'allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

5. Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all'utilizzazione di sostanze controllate.

2. Sostituire l'articolo 4 paragrafo 8 del protocollo con il paragrafo seguente:

8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 1^{bis}, e, 3^{bis}, 4 e 4^{bis}, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2^{bis}, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l'articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2E e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all'articolo 7.

3. Aggiungere, come paragrafo 9, il paragrafo seguente all'articolo 4 del protocollo:

9. Ai fini del presente articolo, l'espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.

P. *Articolo 5* Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo

L'articolo 5 del protocollo è sostituito dal seguente:

1. Ogni Parte contraente che è un Paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell'allegato A è inferiore a 0,3 kg pro capite alla data dell'entrata in vigore del protocollo per detta Parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E.

2. Tuttavia, ogni Parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato A di 0,3 kg pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato B di 0,2 kg pro capite.

3. Nell'applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare:

- a) Per le sostanze controllate dell'allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo;
- b) Per le sostanze controllate dell'allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo.

4. Nel caso in cui una Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell'incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, essa può notificare tale situazione al Segretariato. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere.

5. Lo sviluppo della capacità delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all'articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all'articolo 10A.

6. Ogni Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al Segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E a causa dell'insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10A. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere.

7. Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle Parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle Parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all'articolo 8 non possono venire applicate alla Parte contraente che ha effettuato la notifica.

8. Una riunione delle Parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l'effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse.

9. Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all'articolo 10.

Q. *Articolo 6* Valutazione ed esame delle misure di controllo

Inserire all'articolo 6 del protocollo, dopo «articolo 2», le parole seguenti:

gli articoli che vanno da 2A e 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'allegato C

R. *Articolo 7* Comunicazione dei dati

Sostituire l'articolo 7 del protocollo col seguente:

1. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell'allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.

2. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando le disposizioni previste dal protocollo per le sostanze dell'allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1989, di ognuna delle sostanze controllate dell'allegato B, nonché di ognuna delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'allegato C, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.

3. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato dati statistici sulla propria produzione annua (come definita all'articolo 5 paragrafo 1) e, separatamente,

- sulle quantità utilizzate come materie prime,
- sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti,
- sulle importazioni e le esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono,

di ognuna delle sostanze controllate degli allegati A e B e delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'allegato C, per l'anno nel corso del quale le disposizioni sulle sostanze dell'allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente e per ognuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono.

4. Quanto alle Parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alle importazioni e alle esportazioni, se l'organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulle importazioni ed esportazioni fra l'organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.

S. *Articolo 9* Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioni

Sostituire l'articolo 9 paragrafo 1 a) del protocollo col seguente:

- a) Le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate e di quelle di transizione o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni;

T. *Articolo 10* Meccanismo di finanziamento

Sostituire l'articolo 10 del protocollo col seguente:

Articolo 10 Meccanismo di finanziamento

1. Le Parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l'obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 del presente protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E del protocollo. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le Parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette Parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle Parti contraenti.

2. Il meccanismo istituito col paragrafo che precede, comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.

3. Il Fondo multilaterale:

a) fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle Parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;

b) finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:

i) assiste le Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui Paesi ed altre forme di cooperazione tecnica;

ii) facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate;

iii) dissemina, come previsto all'articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo; e

iv) facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo;

c) finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.

4. Il Fondo multilaterale opera sotto l'autorità delle Parti contraenti che ne determinano la politica globale.

5. Le Parti contraenti istituiscono un Comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l'applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l'erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il Comitato esecutivo adempie

i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle Parti contraenti, con la cooperazione e l'assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 e delle altre Parti contraenti, sono nominati dalle Parti contraenti.

6. Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle Parti contraenti che non rilevano dell'articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre Parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle Parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle Parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:

- a) osservi scrupolosamente le disposizioni del presente protocollo;
- b) apporti risorse aggiuntive; e
- c) faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.

7. Le Parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole Parti contraenti.

8. Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l'accordo della Parte contraente che ne beneficia.

9. Le decisioni delle Parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogni qualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si è ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre Parti contraenti presenti e votanti.

10. Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.

U. *Articolo 10A* Trasferimento di tecnologia

Aggiungere al protocollo, come articolo 10A, l'articolo seguente:

Articolo 10A Trasferimento di tecnologia

Ogni Parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:

- a) i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l'ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1; e
- b) i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.

V. *Articolo 11* Riunioni delle Parti contraenti

Sostituire l'articolo 11 paragrafo 4 g) del protocollo col seguente:

- g) valutare, in applicazione dell'articolo 6, le misure di controllo e la situazione relative alle sostanze di transizione;

W. *Articolo 17* Parti contraenti che aderiscono dopo l'entrata in vigore

Inserire all'articolo 17, dopo «come pure agli», le parole seguenti:

articoli che vanno da 2A a 2E, e

X. *Articolo 19* Denuncia

Sostituire l'articolo 19 del protocollo col paragrafo seguente:

Ogni Parte contraente può denunciare il presente protocollo per mezzo di notifica scritta al Depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all'articolo 2A paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.

Y. *Allegati*

Aggiungere al protocollo gli allegati seguenti:

Allegato B

Sostanze controllate

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono
<i>Gruppo I</i>		
CF ₃ Cl	(CFC-13)	1,0
C ₂ FCl ₅	(CFC-111)	1,0
C ₂ F ₂ Cl ₄	(CFC-112)	1,0
C ₃ FCl ₇	(CFC-211)	1,0
C ₃ F ₂ Cl ₆	(CFC-212)	1,0
C ₃ F ₃ Cl ₅	(CFC-213)	1,0

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono
C ₃ F ₄ Cl ₄	(CFC-214)	1,0
C ₃ F ₅ Cl ₃	(CFC-215)	1,0
C ₃ F ₆ Cl ₂	(CFC-216)	1,0
C ₃ F ₇ Cl	(CFC-217)	1,0
<i>Gruppo II</i>		
CCl ₄	Tetracloruro di carbonio	1,1
<i>Gruppo III</i>		
C ₂ H ₃ Cl ₃ ¹⁾	Tricloroetano 1, 1, 1 (clorofornio metile)	0,1

¹⁾ La formula non si riferisce al tricloroetano 1, 1, 2.

Allegato C

Sostanze di transizione

Gruppo	Sostanze	Gruppo	Sostanze
<i>Gruppo I</i>			
CHFC ₁₂	(HCFC-21)	C ₃ HF ₅ Cl ₂	(HCFC-225)
CHF ₂ Cl	(HCFC-22)	C ₃ HF ₆ Cl	(HCFC-226)
CH ₂ FC ₁	(HCFC-31)	C ₃ H ₂ FC ₁₅	(HCFC-231)
C ₂ HFC ₁₄	(HCFC-121)	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	(HCFC-232)
C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	(HCFC-233)
C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123)	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	(HCFC-234)
C ₂ HF ₄ Cl	(HCFC-124)	C ₃ H ₂ F ₅ Cl	(HCFC-235)
C ₂ H ₂ FC ₁₃	(HCFC-131)	C ₃ H ₃ FC ₁₄	(HCFC-241)
C ₂ H ₂ Cl ₂	(HCFC-132)	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	(HCFC-242)
C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	(HCFC-243)
C ₂ H ₃ FC ₁₂	(HCFC-141)	C ₃ H ₃ F ₄ Cl	(HCFC-244)
C ₂ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-142)	C ₃ H ₄ FC ₁₃	(HCFC-251)
C ₂ H ₄ FC ₁	(HCFC-151)	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC-252)
C ₃ HFC ₁₆	(HCFC-221)	C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC-253)
C ₃ HF ₂ Cl ₅	(HCFC-222)	C ₃ H ₃ FC ₁₂	(HCFC-261)
C ₃ HF ₃ Cl ₄	(HCFC-223)	C ₃ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-262)
C ₃ HF ₄ Cl ₃	(HCFC-224)	C ₃ H ₆ FC ₁	(HCFC-271)

Articolo 2 Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1992, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non vengono considerati come supplementivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, il suddetto emendamento entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.